

PARERI DEL MINISTERO INTERNO SU GUARDIE ZOOFILE

Ministero dell'interno: Parere 20-11-2013 - Legge regionale n.26/2012 avente ad oggetto: "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania". Problematiche relative alle guardie venatorie volontarie.

Con la nota sopra distinta la Prefettura di Napoli ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio in merito alla possibilità che le guardie giurate volontarie zoofile, in forza del decreto prefettizio di nomina ai sensi dell'art.6 della L. n. 189/2004, possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria. Ciò anche in relazione alla previsione di cui all'art. 27, 2° comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (n.157 del 1992), che ammette a compiti di vigilanza in tale materia pure le "guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali".

Al riguardo, pare opportuno premettere una doverosa distinzione tra:

- a- le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, che sono abilitate a compiti di vigilanza nei limiti del campo di applicazione di quella legge e limitatamente alla tutela degli animali di affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia), e
- b. le guardie zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, che sono invece abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse.

Tra l'altro queste ultime guardie, riconosciute da un organo regionale, durante il servizio non rivestono qualità di polizia giudiziaria, non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'art. 6, comma 2, citato, che riconosce dette qualità solo alle guardie nominate ai sensi di tale norma "nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina".

Tanto premesso, pare del tutto evidente che la disposizione statale quadro in materia di vigilanza venatoria, recata dal citato art. 27 della L. n. 157/1992, nell'elencare i soggetti abilitati ai relativi compiti, fa riferimento alle sole guardie zoofile riconosciute "da leggi regionali", precisazione di cui non può non tenersi conto. A tali guardie vanno aggiunte, ai sensi dell'art 37 della stessa legge quadro, le guardie zoofile volontarie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le quali - peraltro - sono ammesse all'esercizio di tali compiti "a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b)".

D'altra parte, l'art., 2° comma della legge n. 189/2004 non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto all'esercizio di compiti di vigilanza venatoria, che muovono in un campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi.

In tal senso deve, dunque, intendersi anche la precedente nota di questo Ufficio del 7 novembre 2011, diretta alla Prefettura di Torino, cui è stato fatto riferimento, la quale, nel precisare che le guardie zoofile nominate dal Prefetto "non possano esercitare la vigilanza venatoria in carenza di un apposito atto autorizzatorio rilasciato dall'amministrazione provinciale" si riferiva alla insufficienza - a quel fine - della nomina prefettizia e alla necessità di un apposito atto di nomina quale guardia giurata venatoria volontaria adottato dall'organo provinciale (competente a seguito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle province eseguito dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998), ovviamente in applicazione della relativa disciplina.

È evidente, di converso, che il 2° comma dell'art. 27 della legge n. 157/1992 affida, invece, la vigilanza venatoria alle guardie zoofile riconosciute da leggi regionali senza necessità di alcun ulteriore decreto di riconoscimento.

Si richiama in proposito la sentenza della Cassazione Penale n.23631 dell'11 giugno 2008 che, proprio in merito ad un caso di sequestro di fauna selvatica protetta eseguito da guardie zo-

ofile nominate ai sensi dell'art.6 della legge n. 189/2004, ha distinto chiaramente i campi della vigilanza volontaria previsti rispettivamente da quest'ultima legge (il maltrattamento e l'impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate degli "animali d'affezione", cioè "i classici animali domestici o di compagnia") e dalla legge n. 157/1992 (la tutela della fauna selvatica in relazione all'attività di caccia).

Il Direttore Mureddu

Parere Ministero dell'Interno 23/10/2014 - Associazione 'Accademia Kronos', Sezione di Viterbo - Competenze delle guardie volontarie zoofile - Osservazioni sulla circolare U.557/PAS/U/019136/10173.A(1) del 20.11.2013

Con le note in riferimento, codesta Prefettura di Viterbo UTG ha chiesto le valutazioni dello scrivente in merito ad alcune osservazioni formulate da talune associazioni protezionistiche animaliste con riguardo alla circolare di cui all'oggetto.

I rilievi mossi riguardano:

- a) l'affermazione per cui le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge n.189/2004 non possano esercitare in via automatica anche compiti di vigilanza venatoria in carenza di un apposito atto abilitativo dell'amministrazione provinciale;
- b) la asserita ulteriore conseguenza di tale affermazione per cui, essendo limitati alla materia del maltrattamento degli animali i compiti delle stesse guardie, esse non sarebbero titolari neanche di compiti di vigilanza cosiddetta ambientale, intesa come attività di accertamento di illeciti in materia di inquinamento, scariche abusive, etc..

In ordine alla prima questione, anche a seguito di un ulteriore approfondimento, questo Ufficio ritiene di dover confermare il proprio orientamento, secondo il quale le guardie volontarie nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell'art. 6 citato sono abilitate alla vigilanza nei limiti del campo di applicazione della legge n. 189/2004, che riguarda il divieto di maltrattamento degli animali e di loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, senza fare alcun riferimento alla diversa materia della vigilanza venatoria; ciò a differenza della espressa attribuzione di compiti di vigilanza venatoria operata dall'art. 27, co. 3, della legge n. 157/1992 a favore delle *'guardie zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali'*.

Questo Ufficio ribadisce l'avviso che tali ultime guardie, riconosciute sulla base della legislazione regionale, non coincidono con quelle nominate dal Prefetto a termini della legge statale citata, né il loro regime giuridico può considerarsi il medesimo.

Le guardie regionali, tra l'altro, nello svolgimento dei compiti di vigilanza zoofila ad esse demandati, non rivestono qualità di polizia giudiziaria, non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'art. 6, comma 2, citato, che riconosce dette qualità solo alle guardie nominate dal Prefetto ai sensi di tale norma *"nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina"*. D'altra parte, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, la nomina del Prefetto conferisce alle guardie volontarie l'abilitazione ad operare in un campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi rispetto alle guardie venatorie.

Tale orientamento risponde non solo ad esigenze di coerenza formale con la lettera delle disposizioni in materia (l'art. 27, co. 3 l'art.6, co. 2, citati), ma anche ad una esigenza di armonia sostanziale con il principio per cui non compete allo Stato la individuazione in concreto dei soggetti cui può essere conferita la qualifica di guardia venatoria volontaria (art.163, co.3, D.Lgs. n.112/1998).

Va ricordato che lo stesso art.27 della L. 157/1992, stabilisce (comma 4) che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa solo a cittadini in possesso di un attestato di idoneità

rilasciato dalle Regioni previo superamento di un apposito esame e all'esito di un corso di formazione organizzato anch'esso a livello locale (v. pure il comma 6), mentre, come già detto, la competenza al riconoscimento della nomina di ciascuna guardia volontaria, prima statale, è stata trasferita alle province.

È evidente che ove si ritenesse che il decreto prefettizio di nomina di guardie giurate 'zoofile' ex art. 6 della L. n. 189/2004, il quale non prevede la partecipazione ad alcun corso di formazione preliminare alla vigilanza sulla caccia, abilitasse di per sé, in modo automatico, anche alla vigilanza in tale campo, si avrebbe una indebita 'inclusione' statale in una materia e in ordine a determinazioni ormai riservate alle Amministrazioni territoriali, abilitando peraltro anche operatori privi della specifica qualificazione professionale specificamente richiesta a livello locale.

Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, le guardie volontarie di associazioni operanti sia nel campo della vigilanza zoofila che di quella venatoria, già munite del menzionato decreto prefettizio, possono svolgere anche compiti di vigilanza in materia di caccia non quale effetto automatico di tale provvedimento, bensì a seguito di specifico riconoscimento provinciale, le cui condizioni e modalità non attengono a competenze di questo Ministero.

Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne la vigilanza ambientale.

Si osserva difatti che non si rinviene nella legislazione statale vigente in materia alcuna norma che preveda il riconoscimento, da parte del Prefetto, di guardie giurate volontarie titolari di generali compiti e poteri di vigilanza ambientale.

Semmai l'art.27, co.2, della richiamata legge quadro sulla caccia n. 157/1992 contiene un riferimento alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali, evidentemente presupponendo una competenza legislativa regionale per quel che riguarda il riconoscimento di guardie destinate alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Varie Regioni hanno esercitato siffatta potestà istituendo, con proprie leggi, servizi di vigilanza ecologica sul proprio territorio, stabilendo altresì le procedure e i requisiti richiesti per il riconoscimento delle cosiddette GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) nonché i compiti loro assegnati.

Lo stesso art. 18, co.5 della L.n.349/1986, citato dall'associazione Accademia Kronos a sostegno della tesi della competenza del Prefetto al riconoscimento di guardie "ambientali", non prevede affatto tale competenza, limitandosi a riconoscere alle associazioni individuate ai sensi dell'art. 13 della stessa legge la legittimazione attiva nei giudizi di danno ambientale.

Il Direttore dell'ufficio – Castrese Rosa